MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, IL PERSONALE E I SERVIZI
DG DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", pubblicato sulla G.U. n. 103 del 05 maggio 2017 - Serie Generale, in vigore dal 20 maggio 2017;

VISTO il D.M. 6 dicembre 2017 di individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato Generale e delle Direzioni Generali, registrato alla Corte dei Conti in data 29 dicembre 2017 con il n. 2419 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 20 del 25 gennaio 2018;

VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla G.U. n. 241 dell'8 ottobre 2021 - Serie Generale, in vigore dal 23 ottobre 2021;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali", registrato dalla Corte dei conti in data 14 febbraio 2022 al n. 299 e pubblicato sulla G.U. n. 60 del 12 marzo 2022 - Serie Generale;

VISTO il Decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella Legge 236 del 17 luglio 1993 recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", che all'art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale;

VISTO l'art. 1, "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTO il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, art. 4, con il quale è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'articolo 3, il quale prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, "*a decorrere dalla data di*

entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri" di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione della stessa ANPAL "a *decorrere dalla medesima data*";

VISTO in particolare l'articolo 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che prevede:
− al comma 1, che "*le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, … e, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL è soppressa";*
− al comma 2, tra l'altro, che "*il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero*";

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, adottato ai sensi dell'art.3 del DL 22 giugno 2023, n.75, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023 n. 112, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2024 in vigore dal 1° marzo 2024;

VISTO l'art. 36 del D.P.C.M. del 23.11.2023, n. 230, secondo cui: "Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di conclusione del processo di riorganizzazione, ciascun dirigente mantiene l'incarico dirigenziale in essere, sino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali con procedure di interpello indette dal Ministero e, comunque, non oltre la data relativa di scadenza";

VISTA la Direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2024, concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria del processo di riorganizzazione del Ministero;

CONSIDERATO che, a tenore delle disposizioni su richiamate, ogni contratto instaurato dalla soppressa Agenzia per le politiche attive del lavoro - ANPAL, è da considerarsi comunque trasferito ex lege nella titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale soggetto subentrante di diritto nei rapporti attivi e passivi in capo alla soppressa Agenzia;

VISTA la Delibera n. 2 del 9.02.2024 del Commissario straordinario della soppressa ANPAL, con la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2023, n. 230, sono individuati i contratti stipulati dalla soppressa Agenzia medesima al fine di garantirne la piena operatività nonché le corrette modalità di cessione o cessazione con il relativo subentro del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la Delibera n. 3 del 14.02.2024 del Commissario straordinario della soppressa ANPAL, con la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2023, n. 230, è stato individuato il personale del comparto funzioni centrali interessato al trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in numero pari a 110 unità, di cui 105 con qualifica non dirigenziale e 5 con qualifica dirigenziale;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle direttive 2014723/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il D.P.R. del 06 marzo 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 22.03.2024 al n. 588, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 8, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, al Dott. Danilo Giovanni

Festa l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per la durata di tre anni, a decorrere dal 06 marzo 2024;

VISTO il D.P.R. del 12 aprile 2024, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 8, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, al Dott. Vincenzo Caridi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche attive del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la durata di tre anni, a decorrere dal 12 aprile 2024;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 20.01.2022 al n. 152, con il quale è stato conferito alla scrivente, dott.ssa Maria Condemi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, per la durata di un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2022;

VISTI i Decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nn. 20 e 21 del 16 febbraio 2024, corredati dei relativi allegati, registrati dall'Ufficio centrale del bilancio, rispettivamente, al n. 79, in data 28/02/2024 e al n. 74 del 26/02/2024 e dalla Corte dei Conti, rispettivamente, il 13/03/2024 al n. 526 e in data 1 marzo 2024 al n. 446, recanti, in attuazione dell'art. 36, comma 1 e 2, e dell'art. 37 del suindicato DPCM n. 230/2023, la disciplina del trasferimento di risorse umane e finanziarie dalla soppressa ANPAL al Ministero del Lavoro (oltre ad altro);

CONSIDERATO che fra i compiti prioritari già affidati alla soppressa Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro (nei quali è subentrato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) vi è il coordinamento delle politiche del lavoro a favore di persone in cerca di occupazione e la ricollocazione dei disoccupati, mediante la predisposizione di strumenti e metodologie a supporto degli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro;

CONSIDERATO che, per l'attuazione delle politiche attive del lavoro, la soppressa ANPAL è stata chiamata a realizzare, manutenere e condurre il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome, l'INPS e l'INAPP;

CONSIDERATO che le informazioni confluite nel sistema informativo unitario rappresentano la base per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, liberamente accessibile da parte degli interessati;

CONSIDERATO che il sistema informativo unitario e il fascicolo elettronico del lavoratore mirano a una migliore gestione del mercato del lavoro e del monitoraggio delle prestazioni erogate e che tutte le informazioni contenute nel sistema informativo detto sono messe a disposizione delle Regioni e PP.AA.;

CONSIDERATO che la stessa ANPAL, come sopra soppressa, è stata altresì chiamata a coordinare la Rete nazionale formata dalle strutture regionali per le politiche attive del lavoro, dall'INPS, dall'INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, dagli Enti di formazione, da Anpal Servizi s.p.a. (ora Sviluppo Lavoro Italia s.p.a.), dall'INAPP e dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle Università e dagli Istituti di scuola secondaria di secondo grado;

CONSIDERATO inoltre che, nel contesto istituzionale suindicato, la soppressa ANPAL ha svolto, tra le altre, le seguenti funzioni di:

- gestire i servizi per il lavoro, il collocamento dei disabili, le politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, in particolare di chi beneficia di indennità di prestazioni di sostegno del reddito erogate a seguito di licenziamento involontario;
- definire gli standard di servizio relativi alle misure introdotte dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015;
- definire le modalità operative e la misura del nuovo assegno di ricollocazione e di altre misure per coinvolgere i privati accreditati;

- coordinare l'attività della rete Eures;
- definire nuove modalità di profilazione dei lavoratori, al fine determinarne un profilo personale di occupabilità, più in linea agli standard internazionali, costi standard per i servizi e le misure offerti;
- promuovere e coordinare, con l'aiuto dell'Agenzia per la coesione territoriale, programmi del Fondo Sociale Europeo e i fondi nazionali;
- sviluppare e gestire il SIU, anche attraverso nuovi strumenti tecnologici atti a favorire una maggiore attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e comunicazione anche con gli altri soggetti pubblici e privati;
- gestire l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro;
- gestire i programmi operativi nazionali e i progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;
- definire e gestire i programmi per riallineare, qualora non siano rispettati o siano a rischio, i livelli delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro;
- definire nuovi incentivi per la mobilità territoriale;
- vigilare sui fondi interprofessionali per la formazione continua e dei fondi bilaterali;
- assistere le imprese nella gestione delle crisi di aziende che hanno unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni;
- gestire programmi di reimpiego e ricollocazione di lavoratori alle dipendenze di aziende in crisi, attraverso programmi del Fondo Europeo o sperimentali di politica attiva del lavoro;
- gestire il repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione;

CONSIDERATO che, per assolvere alle dette funzioni, la soppressa ANPAL ha intrapreso un percorso di trasformazione digitale che ha portato all'adozione di un modello infrastrutturale basato sul Cloud SPC (Consip), in linea con le direttrici di evoluzione e consolidamento dell'IT nella P.A.;

CONSIDERATO che, in particolare, con riferimento alla infrastruttura di servizio, la soppressa Agenzia ha provveduto, mediante ricorso al Contratto Quadro SPC CONSIP, Lotto n. 1 - Servizi di Cloud Computing (CIG master 55187486EA), all'acquisizione delle necessarie risorse infrastrutturali in modalità *as a services* (di tipo quindi, in particolare, *Infrastructure as a Service* (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Back up as a Service (BaaS), Cloud Enabling e altri accessori;

CONSIDERATO che tali servizi sono stati resi ad ANPAL come soppressa in virtù di diversi contratti esecutivi - il primo dei quali concluso il 22 marzo 2018 (CIG derivato 7413458313) e l'ultimo concluso in data 19 luglio 2022 (CIG derivato 932649859F), successivamente oggetto di variante, con funzione di prorga tecnica, del Contratto esecutivo prot. ANPAL n. 20 del 19 luglio 2022, disposta con Decreto Commissariale n. 396 del 28 dicembre 2022, sino al 30 giugno 2023 – contratti stipulati con il fornitore titolare del Contratto Quadro Consip suindicato, ovvero il RTI formato da Telecom Italia S.p.a. (mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l., società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague B.V., nota anche come DXC Technology), Postecom S.p.a., Poste Italiane S.p.a. e Postel S.p.a.;

CONSIDERATO che, per i periodi a venire, quale strumento alternativo al ricorso agli strumenti di acquisto resi disponibili da Consip, la soppressa Agenzia ha individuato il Polo Strategico Nazionale, ovvero l'infrastruttura cloud, realizzata sotto la guida del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente l'obiettivo, in linea con la Strategia Cloud Italia e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di dotare la Pubblica Amministrazione di tecnologie e infrastrutture cloud che possano beneficiare delle più alte garanzie di affidabilità, resilienza, scalabilità, interoperabilità e sostenibilità ambientale (di cui, in particolare, all'art. 35 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con la Legge n. 120/2020; facente peraltro

seguito al programma di migrazione dei CED delle P.A. verso la struttura medesima già delineato con l'art.33-septies del Decreto Legge n. 179/2012, conv. legge n. 221/2012);

CONSIDERATO che, effettuate le necessarie verifiche, ritenuta tale ultima soluzione (migrazione del sistema informativo della soppressa Agenzia verso il PSN) percorribile e vantaggiosa per la soppressa Agenzia medesima, oltreché del tutto coerente con i principi ed il programma posti con le disposizioni normative su richiamate, con nota commissariale inviata via PEC, in data 1° marzo 2023, prot. 2637, al Polo Strategico Nazionale s.p.a. - ovvero la Società alla quale il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha affidato in concessione, a seguito di pubblica gara, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura omonima – ANPAL come soppressa ha quindi formalmente avviato il processo finalizzato a pervenire alla stipula, con la Società detta, di strumento contrattuale avente ad oggetto i servizi infrastrutturali ed accessori necessari alla soppressa Agenzia per garantire la migrazione, l'operatività e l'implementazione del proprio sistema informativo nell'ambito del PSN;

CONSIDERATO che, nel mese di giugno 2023, tenuto conto dello stato di avanzamento delle interlocuzioni di ordine tecnico con i referenti del PSN funzionali alla definizione del percorso di migrazione programmato, evidentemente di non indifferente complessità ed articolazione, ANPAL come soppressa ha rilevato la necessità di disporre un nuovo affidamento diretto, ai sensi del l'art. 63, comma 2, lett. b e lett. c, del D.Lgs. n. 50 del 2016, per assicurare la continuità della fornitura, con le medesime modalità, delle risorse infrastrutturali necessarie al mantenimento in esercizio del S.I. complesso gestito;

CONSIDERATA, tuttavia, l'impossibilità di operare nuovi acquisti integrativi a valere sul suindicato Contratto Quadro Consip SPC Cloud, Lotto 1 - stante il già intervenuto superamento del termine ultimo all'uopo fissato, nonché l'intervenuto esaurimento dello stesso Contratto Quadro predetto, sulla base delle disposizioni regolamentari e negoziali di riferimento - ANPAL come soppressa ha ritenuto di provvedere all'acquisto degli ulteriori servizi necessari attraverso strumento contrattuale autonomo, concluso con la medesima Impresa avente già in carico i servizi medesimi, ovvero Enterprise Services Italia s.r.l., in quanto Impresa individuata dal RTI titolare del CQ SPC Cloud Consip per l'esecuzione di tutti i servizi oggetto dei Contratti esecutivi intervenuti con ANPAL come soppressa;

VISTA la determina a contrarre n. 160 del 21.06.2023 del commissario straordinario della ex ANPAL, con la quale la soppressa ANPAL ha definito di stipulare un contratto per l'affidamento dei servizi in argomento e contestualmente ha provveduto alla nomina del RUP, dott.ssa Antonella De Biase e alla nomina del DEC Tommaso Bianco;

VISTO quindi il contratto a tale effetto stipulato dalla soppressa ANPAL con la Società detta in data 13 settembre 2023 (CIG 9894879875), giusta decreto commissariale n. 160 del 21 giugno 2023 e provvedimento di approvazione prot. 221 del 21 settembre 2023 (con anticipata esecuzione del servizio affidato, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, dal giorno 1° luglio 2023 con provvedimento prot. 8937 del 28 giugno 2023), con termine finale inizialmente fissato al 31 marzo 2024, successivamente differito al 15 maggio 2024, senza nuovi oneri - giusta Decreto direttoriale n. 82 del 28/03/2024, adottato dalla Direzione generale delle Politiche attive per il lavoro;

VISTO l'Avviso pubblicato in data 03/07/2023 dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale sono state definite le modalità di accesso, da parte di Pubbliche Amministrazioni, al sostegno per la migrazione verso il PSN, nell'ambito della Missione 1 Componente 1 del PNRR;

VISTO il Decreto n. 104 - 1/2023 – PNRR, con il quale il Dipartimento suindicato, in data 4 agosto 2023, ha ammesso a finanziamento il progetto di migrazione verso il PSN presentato dalla soppressa ANPAL in risposta all'Avviso sopra detto, per un importo complessivo pari ad € 1.399.784,00;

VISTO il Piano dei Fabbisogni trasmesso dalla soppressa ANPAL alla Società concessionaria del PSN con PEC del 21 settembre 2023, nel quale sono individuati i servizi che la soppressa Agenzia intendeva acquisire dalla Società

concessionaria P.S.N. s.p.a ed il relativo Progetto del Piano dei Fabbisogni trasmesso dalla Società detta con PEC del 28 novembre 2023, contenente la proposta tecnico-economica per la fornitura di servizi richiesti dalla soppressa Agenzia;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario ANPAL n. 299 del 05/12/2023, con il quale l'Agenzia, ora soppressa, ha approvato il su citato Progetto del Piano dei Fabbisogni;

VISTO il conseguente Contratto di utenza - CIG derivato A037F3F89C – stipulato da ANPAL come soppressa in data 18 dicembre 2023 con la società Polo Strategico Nazionale s.p.a., approvato con Decreto del Commissario Straordinario ANPAL n. 325 del 22/12/2023, con il quale è stato altresì impegnata la spesa derivante dal medesimo a carico del sopra menzionato Fondo di Rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'art. 9 legge n. 236 del 19/07/93;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del sopra citato D.L. n. 75/2023, a decorrere dal 1° marzo 2024, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è subentrato nella titolarità di entrambi i contratti su individuati stipulati dalla soppressa ANPAL (ovvero il contratto d'appalto con Enterprise Services Italia s.r.l. ed il contratto di utenza con P.S.N. s.p.a.);

VISTA la pec del 6 Maggio 2024 con la quale l'Amministrazione ha chiesto nuovamente conferma circa la tempistica prevista in riferimento al progetto di migrazione PSN ex ANPAL, precedentemente richiesta con pec prot. 3904 del 24 aprile 2024;

VISTA la pec prot. 4371 del 9 maggio 2023 con cui la società concessionaria del PSN ha confermato le tempistiche di termine delle attività per la seconda settimana del mese di giugno 2024, così come presentate all'interno del Piano di Migrazione di Dettaglio ricevuto in data 27 febbraio 2024;

TENUTO CONTO che anche sulla base di quanto risultante, alla data del 10 maggio 2024, nell'apposita sezione del portale PA digitale 2026, il tempo stimato occorrente per la conclusione dell'iter di migrazione è di 36 giorni;

CONSIDERATO quindi che lo stato di attuazione del percorso di migrazione del S.I. della soppressa ANPAL verso il PSN, così come anche informato al progetto di migrazione approvato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale in funzione della concessione del predetto contributo finanziario del PNRR, risulta tale da richiedere, per il suo compimento, ancora un contenuto periodo di tempo, mentre il contratto in corso con l'attuale fornitore di risorse infrastrutturali in cloud (Enterprise Services Italia s.r.l.) è previsto pervenire a conclusione in data 15 maggio 2024;

CONSIDERATO che tale disallineamento è da imputarsi alla maggiore durata registrata - rispetto a quella prevedibile al momento della stipula del contratto con Enterprise Services Italia s.r.l. - per il percorso necessario, in particolare, a pervenire alla definitiva contrattualizzazione del servizio in capo a P.S.N. s.p.a., per ragioni di ordine tecnico ed organizzativo anche segnalate dalla medesima Società concessionaria (trattandosi di fase di prima attuazione, su base nazionale, di progetto altamente innovativo e di oggettiva complessità);

RITENUTO, pertanto, necessario, allo stato, provvedere, al fine di assicurare la continuità del sistema - non suscettibile di cadute o interruzioni, per quanto sopra riportato, tenuto conto della criticità delle funzioni di interesse pubblico assolte tramite il medesimo - per il breve ulteriore periodo ancora indispensabile a garantire l'effettivo completamento della migrazione del sistema informativo di cui trattasi verso l'infrastruttura del Polo Strategico Nazionale e quindi a consentire la presa in carico da parte di P.S.N. s.p.a. di tutti i relativi servizi, periodo stimato in mesi 2 (due), con termine quindi per il giorno 15 luglio 2024;

ATTESO, altresì, che la durata di tale periodo aggiuntivo è stata come sopra stimata, in via cautelativa, in modo da garantire l'assenza di soluzione di continuità nell'operatività del sistema informativo oggetto di migrazione anche nell'ipotesi in cui il processo di collaudo e definitiva messa a regime dei sistemi detti sulla nuova

piattaforma di destinazione (PSN) dovesse richiedere ulteriori verifiche ed interventi di messa a punto, anche oltre quindi la data di completamento della migrazione ad oggi prevista;

CONSIDERATO che tale periodo di due mesi è comunque da intendersi come periodo massimo, in quanto nell'atto di sottomissione a variante che è stato richiesto all'Impresa di sottoscrivere è stato espressamente fatto salvo il diritto di recesso anticipato in capo all'Amministrazione, che verrà da quest'ultima esercitato non appena il processo di migrazione nel suo complesso risulterà effettivamente compiuto;

CONSIDERATA la ricorrenza, a questo effetto, dei presupposti previsti all'art. 106, comma 1, lettera c), e comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (applicabile *ratione temporis* all'operazione contrattuale in corso con Enterprise Services Italia s.r.l., in quanto formalmente avviata, giusto inoltro della lettera di invito e successiva adozione del provvedimento di aggiudicazione in data antecedente al 1 ° luglio 2023, ovvero alla data di discrimine per l'applicazione del successivo D.Lgs. n. 36 del 2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 226, comma 2, lettera b], e 229, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 36 del 2023);

CONSIDERATO, infatti, che la necessità di disporre la modifica contrattuale suindicata è insorta a causa di circostanze non previste né prevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice al momento dell'affidamento, essendo diretta conseguenza, in particolare, del maggior periodo risultato *medio tempore* necessario alla conclusione da parte della soppressa ANPAL del contratto di utenza con la suindicata Società concessionaria del Dipartimento per la Trasformazione Digitale responsabile del PSN, tenuto conto delle complessità tecniche ed organizzative rappresentate dalla stessa Società, a partire dai mesi di ottobre e novembre 2023, per l'elaborazione, la definizione, la condivisione e l'effettiva presa in carico del Progetto del Piano dei Fabbisogni descrittivo del processo di migrazione dei sistemi della soppressa Agenzia;

RITENUTO che il ritardo registrato relativamente al processo di migrazione rispetto alle iniziali previsioni alla base del contratto in corso con Enterprise Services Italia s.r.l. - ritardo peraltro obiettivamente contenuto - non è dunque imputabile a fatto dell'Amministrazione, non dipendendo né da errori previsionali all'origine e nemmeno da carenze gestionali successive, essendo invece da ascriversi a difficoltà ed impedimenti obiettivi emersi in corso di periodo (discendenti, ragionevolmente, dalla straordinaria complessità e consistenza dei compiti assunti dalla predetta Società concessionaria, nel periodo di cui trattasi, su mandato del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, con la stipula di oltre 250 contratti con Pubbliche Amministrazioni, stando all'apposito contatore presente sul sito ufficiale della Società);

RITENUTA la conseguente necessità di procedere attraverso modifica del contratto in corso con Enterprise Services Italia s.r.l., rimanendo invece esclusa ogni possibilità di ricorrere a terzo operatore, tenuto conto della complessità e dello stato di avanzamento del processo di migrazione in corso (di durata stimata in mesi 6 in sede di accordo negoziale con il PSN), se non a costo di altrimenti inevitabili significative interruzioni del servizio pubblico assicurato attraverso i sistemi di cui trattasi, nonché di importanti duplicazioni di costi;

RITENUTO che la modifica contrattuale del contratto in corso con Enterprise Services Italia s.r.l. evidentemente non altera la natura generale del contratto medesimo (agli effetti del punto 2, lettera c], del citato art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016), del quale sarà semplicemente prevista la prosecuzione del rapporto per l'ulteriore periodo ritenuto strettamente necessario a mantenere operativi i sistemi di cui trattasi sino al completamento del processo di migrazione dei medesimi verso il PSN, periodo stimato in mesi 2 (fatto salvo il diritto di recesso anticipato in capo all'Amministrazione, qualora il processo di migrazione dovesse concludersi anzitempo);

CONSIDERATO che tale ulteriore nuovo periodo di servizio sarà espressamente informato alle medesime linee metodologiche ed ai medesimi termini e parametri tecnici ed economici già stabiliti per il Contratto in corso, a loro volta individuati in sede di Contratto Quadro Consip SPC Cloud, Lotto 1, CIG master 55187486EA, per un corrispettivo massimo individuato in € **450.455,64**, oltre IVA, come da scheda tecnica pervenuta in data 8 maggio 2024, acquisita al prot. n. 4335 del 9 maggio 2024;

CONSIDERATO che il valore della modifica detta (dinanzi indicato) è inferiore al 20 % del valore complessivo del contratto e rientra pertanto nel perimetro di applicazione del comma 12 del suindicato art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto);

SENTITI il Dott. Danilo Giovanni Festa, Capo del Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Dott. Vincenzo Caridi, Capo del Dipartimento per le politiche attive del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione alla necessità che la centrale acquisti ministeriale incardinata presso la Direzione generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione provveda a dare corso, nelle more del perfezionamento del processo di riorganizzazione, all'istruttoria e al perfezionamento delle procedure contrattuali necessarie a garantire il corretto dispiegarsi dell'attività istituzionale, in relazione ai contratti della soppressa ANPAL;

DATO ATTO che il CIG relativo al contratto oggetto della variante (9894879875), acquisito sul portale ANAC dalla soppressa ANPAL, è stato preso in carico dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ATTESO che con Decreto Direttoriale n. 471 del 6.5.2024 è stato disposto l'aggiornamento alla presente operazione del programma triennale 2024-2025-2026 della scrivente Amministrazione, già approvato con Decreto Direttoriale n. 33/188 del 28.02.2024, ai sensi dell'art. 37, commi 1, lett. a) e 3 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36;

VISTA la nota a firma del Dott. Danilo Giovanni Festa, Capo del Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. aczUSUE del 15.03.2024 acquisita al protocollo n. 4332 dell'8 maggio 2024, con la quale si delega il Dr Massimo Temussi, Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro alla gestione del Fondo di rotazione conto U.2.02.03.002.001sul quale grava il contratto in oggetto;

VISTA la pec inviata in data 9 maggio 2024, prot. n. 4365 con la quale è stato chiesto alla Direzione delle politiche attive del lavoro la disponibilità dell'importo, pari ad € **549.555,88** IVA inclusa, a copertura del contratto in argomento sul Fondo di rotazione conto U.2.02.03.002.001 "Sviluppo software e manutenzione evolutiva" annualità 2024 e di avere rassicurazioni in merito all'assunzione del conseguente impegno di spesa a copertura del contratto, che graverà sul Fondo suindicato e che verrà assunto in esito al perfezionamento del procedimento di adozione del DMT di riorganizzazione;

VISTA la pec della Direzione generale per le politiche attive del lavoro, acquisita al prot. 4379 del 10 maggio 2024, con la quale è stato comunicato che il Fondo di Rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all'articolo 9, comma 5, del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 236/1993, è alimentato annualmente da risorse, pari a circa 80 milioni di euro, trasferite dall'INPS e derivanti dal gettito della maggiorazione contributiva disposta dall'articolo 25 della L. n. 845/1978, che dal bilancio di chiusura dell'ANPAL risulta per il Fondo di Rotazione un avanzo di amministrazione libero di euro 493.414.347,00 e che, infine, è disponibile ad impegnare la somma richiesta pari ad euro 549.555,88 IVA inclusa;

VISTO il Decreto n. 517 del 13/05/2024 adottato dalla scrivente, Direttore della Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, con il quale è stata disposta la suindicata variazione contrattuale, con contestuale approvazione della scheda progettuale descrittiva di tutti i termini tecnici ed economici della medesima nonché dello schema di atto di sottomissione da sottoporsi all'Impresa esecutrice e si è provveduto, altresì a nominare nella funzione di Responsabile Unico del Procedimento la scrivente, Dott.ssa Maria Condemi, in sostituzione della dr.ssa Antonella De Biase e a confermare nel ruolo di Direttore dell'Esecuzione del medesimo contratto Tommaso Bianco;

VISTO l'atto di sottomissione restituito sottoscritto dalla Enterprise Services Italia S.r.l.S. r.l., con pec del 14/05/2024, prot. 4483 e trasmesso nuovamente alla società firmato per presa d'atto con pec del 14/05/2024, prot. 4487;

CONSIDERATO che con nota trasmessa via pec in data 14/05/2024 prot. 4488 la scrivente, in qualità di RUP, ha chiesto all'Enterprise Service Italia S.r.l. di avviare in via d'urgenza i servizi previsti dalla variante in argomento, in coerenza con il disposto di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nelle more del perfezionamento dell'iter di controllo della variante detta ed al fine di assicurare il servizio senza soluzione di continuità;

VISTO l'art. 106, comma 1, lettera c], e comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

CONSIDERATA la regolarità e necessità della predetta operazione di variante, ai sensi in particolare dell'art. 106, comma 1, lettera c] e comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per le ragioni tutte indicate nelle premesse nonché nella su richiamata. Determina di variante DD. n. 517 del 13/05/2024, da intendersi qui integralmente riportate;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Enterprise Services Italia S.r.l. mediante acquisizione del DURC, prot. INAIL_ 42242834, rilasciato in data 14.05.2024, in corso di validità, e custodito agli atti degli Uffici di questa Direzione;

Tanto premesso,

DECRETA

- L'operazione di modifica al contratto contraddistinto dal CIG 9894879875, in premessa meglio individuato, realizzata con la determina di variante sempre in premessa richiamata (DD. n. 517 del 13/05/2024) e con il relativo atto di sottomissione sottoscritto dalla Società esecutrice Enterprise Services Italia S.r.l., con cui è stata disposta la prosecuzione dei servizi oggetto del contratto in corso per un ulteriore periodo di mesi 2 (due), ovvero dal 16 maggio 2024 al 15 luglio 2024, è a tutti gli effetti approvata.
- Tenuto conto della funzione espressa della modifica contrattuale disposta - ovvero scongiurare interruzioni di operatività del sistema informativo servito sino al completamento del processo di migrazione in corso - con separata comunicazione, inviata via pec in data 14/05/2024 prot. 4488 è stato richiesto all'Impresa di avviare in via d'urgenza i servizi previsti dalla medesima, in coerenza con il disposto di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nelle more del perfezionamento dell'iter di controllo della variante detta ed al fine di assicurare il servizio senza soluzione di continuità.
- La spesa necessaria per finanziare l'operazione di acquisto su descritta, corrispondente complessivamente ad € 549.555,88 (cinquecentoquarantanovemilacinquecentocinquantacinque/88) ,IVA Inclusa, di cui euro 450.455,64 (quattrocentocinquantamilaquattrocentocinquantacinque/64) di imponibile a favore della società Enterprise Service Italia S.r.l. ed euro 99.100,24 (novantanovemilacento/24) a titolo di IVA come per legge, troverà copertura, per l'annualità 2024, sul Fondo di rotazione nella disponibilità della Direzione generale delle Politiche attive del Lavoro, come da comunicazione pervenuta a mezzo pec dalla Direzione generale per le politiche attive del lavoro, acquisita al prot. 4379 del 10 maggio 2024.
- Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il controllo di competenza.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Condemi*

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*